STRUTTURA DI COORDINAMENTO

Pont-Saint-Martin

11026 via Baraing, n. 1 Tel. n. 0125 80 71 17

PEC: protocollo@pec.sportellounico.vda.it www.sportellounico.vda.it



Protocollo e data indicate nel messaggio di posta elettronica certificata

Inviata agli indirizzi di posta elettronica

Alle Strutture operative per Aosta e per l'alta e la bassa valle dello Sportello unico degli Enti locali alla c.a.:

- dei dirigenti
- dei responsabili delle Unità organizzative
- degli istruttori dei procedimenti

Inviata agli indirizzi di posta elettronica certificata

e p.c. ai **Comuni** alla c.a.:

- dei segretari
- dei responsabili dei servizi

Inviata agli indirizzi di posta elettronica certificata

Inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata

alle Unités des Communes valdôtaines

al CPEL/CELVA

alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Presidenza della Regione
Dipartimento legislativo e aiuti dello stato
Struttura affari di prefettura
Commissione regionale pubblici spettacolo
Struttura Sanzioni amministrative

alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Presidenza della Regione
Dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco
Corpo valdostano dei vigili del fuoco
Ufficio Prevenzione Incendi

alla Regione Autonoma Valle d'Aosta Presidenza della Regione Dipartimento innovazione e agenda digitale Struttura Sistemi tecnologici

alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato ambiente, risorse naturali
e Corpo forestale
Dipartimento ambiente
Struttura Biodiversità e aree
naturali protette
Struttura Attività estrattive, rifiuti
e tutela delle acque
Struttura Valutazione ambientale
e tutela qualità dell'aria



Inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata

Inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata alla Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorato ambiente, risorse naturali e Corpo forestale

Dipartimento risorse naturali e corpo forestale

Corpo forestale della Valle d'Aosta

alla Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorato affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti

Dipartimento trasporti

Struttura Infrastrutture funiviarie Struttura Mororizzazione civile

alla Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorato regionale finanze, attività produttive e artigianato

Dipartimento industria, artigianato ed energia

Struttura Aree produttive,

sviluppo economico e generi contingentati Struttura Espropriazioni, valorizzazione del

patrimonio e casa da gioco

alla Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorato opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale pubblica Struttura Viabilità e opere stradali

Struttura Edilizia sedi istituzionali e sismica

alla Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorato opere pubbliche, territorio ed edilizia residenziale pubblica Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio Struttura Attività geologiche Struttura Opere idrauliche

Struttura Gestione demanio idrico Struttura Assetto idrogeologico e dei bacini montani

Struttura pianificazione territoriale

alla Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorato turismo, sport,

commercio, agricoltura e beni culturali Dipartimento turismo, sport e commercio

Strutture ricettive e commercio

alla Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorato turismo, sport,

commercio, agricoltura e beni culturali

Dipartimento agricoltura

Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale Struttura Zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori



Inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata

alla Regione Autonoma Valle d'Aosta

Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico Struttura patrimonio archeologico Struttura catalogo beni culturali

all'Agenzia Regionale
Protezione Ambiente della Valle d'Aosta
Sezione agenti fisici
Attività rumore ambientale
Attività radiazioni non ionizzanti

all'Azienda USL della Valle d'Aosta

Dipartimento di Prevenzione

Struttura Complessa Igiene e sanità pubblica Struttura Complessa Igiene allevamenti e produzioni zootecniche

Struttura Complessa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro

Struttura Complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione

Struttura Complessa Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto alimenti di origine animale

all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

all'Ente Parco Regionale Mont Avic

alla S.A.V. S.p.A.

al R.A.V. S.p.A.

all'ANAS S.p.A.

Compartimento della Viabilità per la Valle d'Aosta

al Ministero delle comunicazioni Ispettorato Piemonte e VDA

all'Ente Nazionale
Aviazione Civile (ENAC)

alla RFI - Direzione territoriale produzione Torino Struttura organizzativa ingegneria

al Comando militare territoriale

alla Direzione della circoscrizione doganale



Inviata all'indirizzo di al Subato Mont-Rose – Walser posta elettronica certificata Servizio idrico integrato Inviata all'indirizzo di al Subato Mont-Emilius - Piana di Aosta posta elettronica certificata Servizio idrico integrato Inviata all'indirizzo di al Subato Valdigne - Mont-Blanc posta elettronica certificata Servizio idrico integrato Inviata all'indirizzo di all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, posta elettronica certificata Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma Valle d'Aosta Inviata all'indirizzo di all'Ordine degli Ingegneri della posta elettronica certificata Regione Autonoma Valle d'Aosta Inviata all'indirizzo di all'Ordine provinciale dei Dottori Agronomi posta elettronica certificata e dei Dottori Forestali della Regione Autonoma Valle d'Aosta Inviata all'indirizzo di all'Ordine dei Geologi posta elettronica certificata della Regione Autonoma Valle d'Aosta Inviata all'indirizzo di al Collegio Regionale Geometri posta elettronica certificata e Geometri laureati della Regione Autonoma Valle d'Aosta Inviata all'indirizzo di al Collegio Dei Periti Industriali della posta elettronica certificata Regione Autonoma Valle d'Aosta Inviata all'indirizzo di all'Ordine dei Dottori Commercialisti posta elettronica certificata e degli Esperti Contabili della Regione Autonoma Valle d'Aosta Inviata all'indirizzo di all'Ordine dei Consulenti del Lavoro della posta elettronica certificata Regione Autonoma Valle d'Aosta Inviata all'indirizzo di alla Confcommercio Valle d'Aosta posta elettronica Inviata all'indirizzo di alla Associazione degli Albergatori posta elettronica ed Imprese Turistiche Valle d'Aosta

Inviata all'indirizzo di alla CNA, Confederazione Nazionale posta elettronica dell'Artigianato e della Piccola e Media

Inviata all'indirizzo di

posta elettronica

Impresa Valle d'Aosta

alla Confartigianato Imprese Valle d'Aosta

Inviata all'indirizzo di posta elettronica alla Federazione Coldiretti Valle d'Aosta

OGGETTO: misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni concernenti il tempo dei procedimenti e la validità dei titoli abilitativi.

Alcune delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 riguardano in maniera trasversale l'azione della pubblica amministrazione.



Fra queste, quelle di cui:

- all'articolo 10 "Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali", del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" in combinato disposto con le previsioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°, 8 e 9 marzo 2020;
- agli articoli 67 "Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori" e 103
 "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in
 scadenza" del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario
 nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
 epidemiologica da COVID-19";

riguardano tutte le diversificate tipologie dei termini connessi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi e producono diretti effetti sui procedimenti di competenza dello Sportello unico degli Enti locali (SUEL); ne deriva l'opportunità di formulare orientamenti interpretativi, al fine di:

- assicurarne la compiuta e uniforme applicazione, a completamento e conferma delle prime istruzioni
 operative anticipate, con specifici messaggi di posta elettronica, agli operatori del SUEL;
- rendere altresì partecipi le altre Amministrazioni e Strutture pubbliche in indirizzo delle indicazioni date e delle loro conseguenze sui procedimenti che le vedono interessate;
- informare, circa le indicazioni date, anche gli Ordini e i Collegi professionali e le Associazioni di categoria, a cui la presente viene inviata per conoscenza.

In questo contesto, va inoltre richiamata l'attenzione sul fatto che la norma prevede che, anche in questo periodo di sospensione, le pubbliche amministrazioni adottino le misure volte a garantire comunque una ragionevole durata e una celere conclusione dei procedimenti amministrativi, segnalando, inoltre, la necessità di accordare una priorità nella trattazione di quelli che sono da considerarsi urgenti, anche sulla base delle motivate istanze degli interessati.

In tal senso si informa che il SUEL ha adottato, in proposito, conseguenti misure organizzative, stante la necessità che, anche durante il periodo della moratoria, gli uffici continuino, nei limiti del possibile, ad assicurare l'istruttoria delle pratiche introitate e, una volta conclusasi, l'adozione dei provvedimenti finali.

Si rivolge invito, con l'occasione, alle altre Amministrazioni e Strutture pubbliche in indirizzo affinché continuino anch'esse, nei limiti del possibile, ad assicurare, a loro volta, l'istruttoria delle pratiche inviate dal SUEL e, una volta conclusasi, l'adozione dei pareri di competenza, al fine di garantire che la sospensione non pregiudichi oltremodo le aspettative dei privati e le esigenze connesse all'attività delle imprese, nella prospettiva del superamento della situazione emergenziale, con particolare riferimento a quanto, di seguito precisato, circa la dilatazione dei tempi nei casi in cui, per i pareri occorrenti al rilascio di titoli abilitativi, sia previsto il silenzio assenso.

Si evidenzia infine i che termini temporali di seguito indicati potrebbero essere oggetto di modificazioni eventualmente stabilite da ulteriori norme volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria determinatasi; quanto qui esplicitato dovrà quindi essere, se del caso, conseguentemente riconsiderato con riferimento alle nuove possibili date di riferimento. Nelle integrazioni alle comunicazioni del SUEL proposte e di seguito esplicitate è stata considerata quindi tale circostanza.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI ABILITATIVI

Rispetto ai procedimenti amministrativi in corso, riferiti ai procedimenti abilitativi, l'articolo 103 del decreto legge 18/2020 prevede, al comma primo, che "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.".

Viene quindi prevista la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi che risultino pendenti, alla data del 23 febbraio scorso, giorno in cui è stata adottata la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, o successivamente ad essa fino alla data del 15 aprile prossimo.



Conseguentemente, per quanto riguarda le procedure abilitative di competenza del SUEL:

- relativamente ai procedimenti destinati a concludersi con l'adozione di un provvedimento in forma espressa, se la domanda è stata o sarà presentata in un periodo compreso fra il 23 febbraio e il 15 aprile, il termine ordinario per il rilascio del titolo abilitativo comincerà a decorrere dallo stesso 15 aprile;
- parimenti, relativamente ai procedimenti volti alle verifiche d'ufficio della sussistenza dei presupposti
 e dei requisiti di legge richiesti a seguito del ricevimento delle SCIA di cui all'articolo 22 della legge
 regionale 6 agosto 2007, n. 19 o delle Comunicazioni comportanti la necessita di analoghe verifiche,
 se la SCIA o la Comunicazione è stata o sarà presentata in un periodo compreso fra il 23 febbraio e
 il 15 aprile, il termine ordinario per l'avvio delle procedure di controllo comincerà a decorrere dallo
 stesso 15 aprile.

Di tale circostanza occorre dare notizia nella comunicazione di avvio del procedimento. Concretamente, come già anticipato agli operatori del SUEL, con specifico messaggio di posta elettronica, alla voce "DATA ENTRO LA QUALE DEVE CONCLUDERSI IL PROCEDIMENTO", quanto usualmente esplicitato andrà, al termine, integrato con le informazioni del caso, così declinabili: "Si precisa tuttavia che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", comma primo, che prevede che "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020", il termine suesposto decorrerà dalla data del 15 aprile 2020 o dalla nuova successiva data eventualmente stabilita dalle norme volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria determinatasi. Contestualmente si informa che lo Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d'Aosta ha adottato le misure organizzative idonee ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione del presente procedimento.".

Se la domanda o la SCIA o la Comunicazione è stata presentata al SUEL prima del 23 febbraio 2020, il termine ordinario per il rilascio del titolo abilitativo o per l'avvio delle procedure di controllo delle SCIA o delle Comunicazioni, decorso dalla data di presentazione, subirà invece una sospensione: occorrerà conteggiare i giorni trascorsi dalla data di presentazione fino allo stesso 23 febbraio. La parte non consumata del termine riprenderà a decorrere dal 15 aprile 2020.

Sempre nell'ambito delle procedure abilitative, la sospensione riguarda anche i termini di natura endoprocedimentale, ossia i termini assegnati alle altre Amministrazioni e/o Strutture pubbliche coinvolte nei procedimenti unici.

Di tale circostanza occorre dare notizia in tutte le comunicazioni ancora da inviare alle altre Amministrazioni e/o Strutture pubbliche che devono esprimere i loro assensi endoprocedimentali. Concretamente, come già anticipato agli operatori del SUEL, con specifico messaggio di posta elettronica, quanto usualmente esplicitato andrà, al termine, integrato con le informazioni del caso, così declinabili: "Si precisa e si evidenzia infine che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", comma primo, che prevede che "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020", tutti i termini indicati nella presente lettera decorreranno dalla data del 15 aprile 2020 o dalla nuova successiva data eventualmente stabilita dalle norme volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria determinatasi. Contestualmente si informa che lo Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d'Aosta ha adottato le misure organizzative idonee ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione del presente procedimento.".

Considerando che le comunicazioni del SUEL sono tutte inviate a mezzo della piattaforma telematica o a mezzo di posta elettronica certificata e che, pertanto, data di invio e ricezione coincidono:

 se la comunicazione alle altre Amministrazioni e/o Strutture pubbliche è stata inviata o sarà inviata in un periodo compreso fra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, il termine ordinario per il rilascio del parere per i titoli abilitativi o per chiudere le procedure di controllo, di competenza, sulle SCIA o Comunicazioni, comincerà a decorrere, per le altre Amministrazioni e/o Strutture pubbliche, dallo stesso 15 aprile;



• se la comunicazione alle altre Amministrazioni e/o Strutture pubbliche è stata inviata prima del 23 febbraio 2020, il termine ordinario per il rilascio del parere per i titoli abilitativi o per chiudere le procedure di controllo, di competenza, sulle SCIA o Comunicazioni decorso dalla data di invio subirà invece una sospensione: occorrerà conteggiare i giorni trascorsi dalla data di invio fino allo stesso 23 febbraio. La parte non consumata del termine riprenderà a decorrere, per le altre Amministrazioni e/o Strutture pubbliche, dal 15 aprile 2020.

Di questo aspetto bisognerà tenere particolarmente conto nei casi in cui, per il parere necessario al rilascio di titoli abilitativi o per chiudere le procedure di controllo sulle SCIA, sia previsto il silenzio assenso.

Si precisa ancora che il periodo di sospensione interessa anche le procedure disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

La moratoria riguarda altresì i termini assegnati al beneficiario del titolo abilitativo, direttamente o al suo delegato, per la presentazione di qualsivoglia documentazione o per altri adempimenti a suo carico; rientrano in questo caso richieste, quali quelle di:

- documentazione a regolarizzazione della domanda, SCIA o Comunicazione;
- documentazione per integrazione di merito della domanda, SCIA o Comunicazione;
- presentazione di eventuali osservazioni in merito alle comunicazioni di motivi ostativi al rilascio del titolo o alla conclusione positiva dell'istruttoria, adottati ai sensi dell'articolo 16 legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
- documentazione ad integrazione "finale" per rilascio del titolo abilitativo (quali dichiarazioni di avvenuto recepimento di condizioni imposte).

Di tale circostanza occorre dare notizia in tutte le comunicazioni ancora da inviare, in tal senso, al beneficiario del titolo abilitativo, direttamente o al suo delegato. Concretamente, come già anticipato agli operatori del SUEL, con specifico messaggio di posta elettronica, quanto usualmente precisato, circa i termini di adempimento andrà, così riformulato: "entro e non oltre _____ giorni dalla data del 15 aprile 2020 stabilita dall'art 103, comma primo, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" o comunque dalla eventuale nuova data stabilita dalle norme volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria determinatasi.".

Anche in questo caso, considerando che le comunicazioni del SUEL sono tutte inviate a mezzo della piattaforma telematica o a mezzo di posta elettronica certificata e che, pertanto, data di invio e ricezione coincidono:

- se la richiesta al beneficiario è stata inviata in un periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, il termine ordinario per adempiere, comincerà a decorrere, per il beneficiario, dallo stesso 15 aprile:
- se la richiesta al beneficiario è stata inviata prima del 23 febbraio 2020, il termine ordinario per adempiere, decorso dalla data di invio, subirà invece una sospensione: occorrerà conteggiare i giorni trascorsi dalla data di invio fino allo stesso 23 febbraio. La parte non consumata del termine riprenderà a decorrere, per il beneficiario, dal 15 aprile 2020.

TERMINI ESECUTIVI PER L'ATTUAZIONE DI PRESCRIZIONI CONTENUTE NEI TITOLI ABILITATIVI O DA QUESTI DERIVANTI

Ancora con riferimento all'articolo 103, comma primo, del decreto legge 18/2020, è da evidenziare che sono, inoltre, sospesi i termini esecutivi, cioè i tempi accordati per l'attuazione di prescrizioni imposte dai provvedimenti, qualora detti termini ricadano nel periodo compreso fra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.

Detti termini devono quindi intendersi decorrenti dal 15 aprile 2020.

Tale disposizione trova applicazione ai termini prescrittivi contenuti nei titoli abilitativi del SUEL o da questi derivanti, quali esemplificativamente:

• i termini di inizio e fine lavori previsti nei titoli abilitativi edilizi o in materia di radiotelecomunicazioni (permessi di costruire, autorizzazioni e SCIA);



- i termini per i pagamenti degli oneri relativi alle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione dell'opera conseguenti ai titoli abilitativi edilizi;
- i termini per la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità;
- i termini per l'inizio dell'attività di medie e grandi strutture di vendita.

PROROGA DEL PERIODO DI VALIDITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI

Rispetto alla durata dei titoli abilitativi, l'articolo 103 del decreto legge 18/2020 prevede, al comma secondo, che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.".

Viene quindi disposta la proroga al 15 giugno 2020 del periodo di validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, giunti a scadenza o destinati a scadere nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.

Atteso il tenore generale che la caratterizza, la disposizione trova applicazione ai titoli abilitativi del SUEL aventi validità limitata nel tempo, quali esemplificativamente quelli relativi a:

- installazione di mezzi pubblicitari;
- dehors (limitatamente a quelli la cui installazione è stata abilitata a tempo determinato per l'intera annualità, risultando le abilitazioni, negli altri casi, a tempo indeterminato, per l'installazione nel periodo ivi definito);
- autorizzazioni in materia ambientale;
- · esercizio di taxi e noleggio con conducente;
- · temporary shop.

Pertanto, qualora il soggetto titolare del titolo abilitavo ricada nella situazione in argomento, potrà considerare la data del 15 giugno 2020 quale riferimento per l'avvio delle procedure di rinnovo.

Delineato in tal modo l'ambito di applicazione dell'articolo 103, comma secondo, del decreto legge 18/2020, occorre ancora osservare che esso si riferisce ai provvedimenti che giungono a scadenza nell'intervallo temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.

In tal modo viene retroattivamente prorogata anche la validità di atti amministrativi già scaduti e per i quali è ancora in corso l'iter di rinnovo in conseguenza anche della situazione venutasi a creare a causa della situazione di emergenza derivante dalla diffusione del "COVID-19".

Si segnala, collateralmente che:

- anche tutti i permessi di soggiorno in scadenza nel periodo sopra ricompreso, vengono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020, dando la possibilità ai titolari di poter effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data;
- l'art. 104 "Proroga della validità dei documenti di riconoscimento" estende al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020 (il 17 marzo).

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DI ACCESSO AGLI ATTI

Il decreto legge 18/2020, all'articolo 67, al comma terzo, stabilisce che "Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.".

Esso stabilisce quindi la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 delle attività di risposta alle istanze:

- di accesso agli atti (denominato accesso documentale nelle linee guida Foia);
- di accesso, civico e generalizzato;



a condizione che non presentino "carattere di indifferibilità ed urgenza".

Il termine ordinario per la risposta comincerà quindi a decorrere dal 31 maggio 2020, qualora la richiesta sia stata presentata dopo l'8 marzo 2020 e fino al 31 maggio.

Se la richiesta è stata presenta prima dell'8 marzo 2020, il termine decorso dalla data di invio subirà invece una sospensione: occorrerà conteggiare i giorni trascorsi dalla data di presentazione allo stesso 8 marzo, la parte non consumata del termine riprenderà a decorrere dal 31 maggio 2020 e di detta sospensione occorrerà tener conto per i casi di silenzio rigetto.

Quanto sopra considerato, si informa che il SUEL ha adottato misure organizzative volte a garantire comunque una ragionevole durata e una celere conclusione dei procedimenti amministrativi, stante la necessità che, anche durante il periodo della moratoria, gli uffici continuino, nei limiti del possibile, ad assicurare l'istruttoria delle pratiche introitate e, una volta conclusasi, l'adozione dei provvedimenti finali.

Si segnala conseguentemente che qualora sia stata necessaria o si renderà necessaria la richiesta di integrazioni alle domande o la partecipazione di soggetti controinteressati, per i termini da assegnare nelle relative comunicazioni si farà riferimento a quanto in precedenza indicato, in relazione alle disposizioni dell'art. 103, comma primo del decreto legge 18/2020, per le richieste all'utenza nell'ambito delle istruttorie dei procedimenti abilitativi e pertanto:

- se la richiesta è stata inviata o sarà inviata in un periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, il termine ordinario per adempiere, comincerà a decorrere dallo stesso 15 aprile;
- se la richiesta è stata inviata prima del 23 febbraio 2020, il termine ordinario per adempiere, decorso dalla data di invio, subirà invece una sospensione: occorrerà conteggiare i giorni trascorsi dalla data di invio fino allo stesso 23 febbraio. La parte non consumata del termine riprenderà a decorrere dal 15 aprile 2020.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Per quanto concerne la sospensione dei termini dei procedimenti sanzionatori amministrativi in atto, occorre fare riferimento al decreto legge 9/2020, e ad alcune delle altre norme emanate dal Governo in questa delicata fase emergenziale di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Considerato infatti che:

- l'articolo 10 del decreto legge 9/2020, prevede al comma quarto che "Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.";
- il successivo comma diciottesimo prevede l'automatica estensione delle misure, in origine predisposte solo per le aree definite come "rosse" stabilendo che: "In caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento.";
- le disposizioni inerenti la sospensioni dei termini, inizialmente limitate ai soli comuni (persone fisiche residenti o aziende con sede operativa) di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 e decorrenti dal 22 febbraio, sono state estese, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, a tutti gli altri comuni della Regione Lombardia e ai comuni delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia a decorrere dal 9 marzo fino al 31 marzo, nonché a tutto il territorio nazionale dal 10 marzo al 31 marzo 2020, in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;



deve ritenersi sospeso il termine, di novanta giorni dall'accertamento della violazione, di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione. Il termine riprenderà a decorrere dal 1° aprile 2020 tenendo conto del periodo già decorso dalla definizione degli accertamenti e fino all'inizio della sospensione ovvero:

- dal 22 febbraio al 31 marzo per i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto legge 9/2020 (2 marzo) sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
- dal 9 marzo al 31 marzo per i tutti i soggetti sopra indicati in riferimento all'ambito territoriale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
- dal 10 marzo al 31 marzo per tutto il restante territorio nazionale.

Per i verbali notificati in data antecedente, sono parimenti sospesi con le decorrenze di cui sopra e fino al 31 marzo i termini per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689/1981.

Sono altresì sospesi i termini per la presentazione di scritti difensivi, per la richiesta di audizione e per il pagamento dell'ordinanza di ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 689/1981.

Qualora la decorrenza del termine abbia avuto o abbia inizio durante il periodo di sospensione suddetto, il termine comincerà a decorrere dalla fine del medesimo periodo.

Si informa infine che il SUEL, stante la possibilità di legittimamente procedere successivamente, ha ritenuto di non adottare, nel periodo di emergenza sanitaria, ordinanze di ingiunzione di pagamento.

SINTESI CONCLUSIVA DELLE INDICAZIONI OPERATIVE

In conclusione si ritiene utile, per agevolarne la lettura in sede esecutiva, riassumere di seguito le indicazioni operative conseguenti a quanto finora esposto, a orientamento interpretativo delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tema di tempo dei procedimenti validità dei titoli abilitativi.

Sospensione dei termini dei procedimenti abilitativi:

- se la domanda o la SCIA o la Comunicazione comportante verifiche è stata o sarà presentata in un periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, il termine ordinario, per il rilascio del titolo abilitativo o per l'espletamento delle verifiche d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, comincerà a decorrere dallo stesso 15 aprile;
- se la domanda o la SCIA o la Comunicazione comportante verifiche è stata presentata al SUEL prima del 23 febbraio 2020, il termine ordinario per il rilascio del titolo abilitativo o per l'espletamento delle verifiche d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, decorso dalla data di presentazione, subirà invece una sospensione: occorrerà conteggiare i giorni trascorsi dalla data di presentazione fino allo stesso 23 febbraio. La parte non consumata del termine riprenderà a decorrere dal 15 aprile 2020.

Sospensione dei termini di natura endoprocedimentale, ossia dei termini assegnati alle altre Amministrazioni e/o Strutture pubbliche coinvolte nei procedimenti unici:

- se la comunicazione alle altre Amministrazioni e/o Strutture pubbliche è stata inviata in un periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, il termine ordinario per il rilascio del parere per i titoli abilitativi o per chiudere le procedure di controllo, di competenza, sulle SCIA o Comunicazioni, comincerà a decorrere, per le altre Amministrazioni e/o Strutture pubbliche, dallo stesso 15 aprile;
- se la comunicazione alle altre Amministrazioni e/o Strutture pubbliche è stata inviata prima del 23 febbraio 2020, il termine ordinario per il rilascio del parere per i titoli abilitativi o per chiudere le procedure di controllo, di competenza, sulle SCIA o Comunicazioni, decorso dalla data di invio, subirà invece una sospensione: occorrerà conteggiare i giorni trascorsi dalla data di invio fino allo stesso 23 febbraio. La parte non consumata del termine riprenderà a decorrere, per le altre Amministrazioni e/o Strutture pubbliche, dal 15 aprile 2020.

Termini assegnati al beneficiario del titolo abilitativo, direttamente o al suo delegato, per la presentazione di qualsivoglia documentazione o per altri adempimenti a suo carico:

 se la richiesta al beneficiario è stata inviata in un periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, il termine ordinario per adempiere, comincerà a decorrere, per il beneficiario, dallo stesso 15



aprile:

• se la richiesta al beneficiario è stata inviata prima del 23 febbraio 2020, il termine ordinario per adempiere, decorso dalla data di invio, subirà invece una sospensione: occorrerà conteggiare i giorni trascorsi dalla data di invio fino allo stesso 23 febbraio. La parte non consumata del termine riprenderà a decorrere, per il beneficiario, dal 15 aprile 2020.

Termini esecutivi per l'attuazione di prescrizioni contenute nei titoli abilitativi o da questi derivanti:

 qualora i termini esecutivi, per l'attuazione di prescrizioni contenute nei titoli abilitativi o da questi derivanti, ricadano nel periodo compreso fra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, detti termini devono intendersi decorrenti dal 15 aprile 2020.

Proroga del periodo di validità dei titoli abilitativi:

viene disposta la proroga al 15 giugno 2020 del periodo di validità dei titoli abilitativi, giunti a scadenza o destinati a scadere nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, pertanto, qualora il soggetto titolare del titolo abilitativo ricada nella situazione in argomento, potrà considerare la data del 15 giugno 2020 quale riferimento per l'avvio delle procedure di rinnovo. In tal modo viene inoltre retroattivamente prorogata anche la validità di atti amministrativi già scaduti e per i quali è ancora in corso l'iter di rinnovo.

Sospensione dei termini dei procedimenti di accesso agli atti:

- se la richiesta è stata o verrà presentata dopo l'8 marzo 2020 e fino al 31 maggio 2020, il termine ordinario per adempiere, comincerà a decorrere dallo stesso 31 maggio;
- se la richiesta è stata presentata prima dell'8 marzo 2020, il termine ordinario per adempiere, subirà invece una sospensione: occorrerà conteggiare i giorni trascorsi dalla data di presentazione allo stesso 8 marzo. La parte non consumata del termine riprenderà a decorrere dal 31 maggio 2020;
- qualora sia stata necessaria o si renderà necessaria la richiesta di integrazioni alle domande o la
 partecipazione di soggetti controinteressati, per i termini da assegnare nelle relative comunicazioni si
 farà riferimento a quanto in precedenza indicato, in relazione alle disposizioni dell'art. 103, comma
 primo del decreto legge 18/2020, per le richieste all'utenza nell'ambito delle istruttorie dei procedimenti
 abilitativi e pertanto:
 - o se la richiesta è stata inviata o sarà inviata in un periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, il termine ordinario per adempiere, comincerà a decorrere dallo stesso 15 aprile;
 - se la richiesta è stata inviata prima del 23 febbraio 2020, il termine ordinario per adempiere, decorso dalla data di invio, subirà invece una sospensione: occorrerà conteggiare i giorni trascorsi dalla data di invio fino allo stesso 23 febbraio. La parte non consumata del termine riprenderà a decorrere dal 15 aprile 2020.

Sospensione dei termini dei procedimenti sanzionatori:

- il termine, di novanta giorni dall'accertamento della violazione, di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione, è sospeso:
 - o dal 22 febbraio al 31 marzo per i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto legge 9/2020 (2 marzo) sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
 - dal 9 marzo al 31 marzo per i tutti i soggetti sopra indicati in riferimento all'ambito territoriale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
 - o dal 10 marzo al 31 marzo per tutto il restante territorio nazionale;
- per i verbali notificati in data antecedente, sono parimenti sospesi, con le decorrenze di cui sopra e fino al 31 marzo 2020, i termini per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689/1981;
- sono altresì parimenti sospesi i termini per la presentazione di scritti difensivi, per la richiesta di audizione e per il pagamento dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 689/1981;
- qualora la decorrenza del termine abbia avuto o abbia inizio durante il periodo di sospensione suddetto, il termine comincerà a decorrere dal 1° aprile 2020.



Indicazioni generali:

- per tutte le situazioni suesposte, per cui è prevista la sospensione dei termini procedimentali, sono fatti salvi i casi che rivestano carattere di indifferibilità e urgenza;
- i termini temporali di sopra indicati potrebbero essere oggetto di modificazioni eventualmente stabilite da ulteriori norme volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria determinatasi; quanto qui esplicitato dovrà quindi essere, se del caso, conseguentemente riconsiderato con riferimento alle nuove possibili date di riferimento.

Come già anticipato la presente viene inviata, per conoscenza, anche agli Ordini e Collegi professionali e alle Associazioni rappresentative delle categorie imprenditoriali interessate, con preghiera di dare notizia dei suoi contenuti, nelle forme ritenute più opportune, ai propri iscritti e associati.

Si ringrazia per l'attenzione prestata e per la collaborazione che vorrete accordare e, restando a disposizioni per ogni chiarimento occorrente o contributo ritenuto utile, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il coordinatore Dario Gianotti (Documento firmato digitalmente)